
Può essere oggetto di donazione solo la «quota disponibile»

La liberalità

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 10 NOVEMBRE 2022 | Angelo Busani

La liberalità

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce un'altra persona, ad esempio regalándole un immobile o una somma di denaro. Deve essere stipulata mediante atto pubblico notarile, sotto pena di nullità, in presenza di due testimoni. La forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi: 1 la donazione di modico valore di una cosa mobile (la modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio); 2 la donazione indiretta vale a dire quell'atto che, pur producendo la diminuzione del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento del patrimonio di un altro soggetto (e, quindi, il risultato di una donazione), vengono realizzati ricorrendo a schemi diversi dal vero e proprio contratto di donazione: un tipico caso di donazione indiretta è quello dei genitori che pagano l'appartamento comprato dal loro figlio o pagano le rate del mutuo stipulato dal loro figlio. Quando si progetta una donazione, occorre però osservare che il Codice civile riserva inderogabilmente a determinati strettissimi congiunti del donante, detti "legittimari" o "eredi necessari" (si tratta del coniuge, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell'asse ereditario, che non può essere intaccata dal donante durante la sua vita né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura espressamente diseredati. Il legislatore, dettando questa regola, è stato evidentemente mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità. Nel disporre donazioni e nel redigere il proprio testamento, dunque, ciascuno di noi è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del proprio patrimonio (chiamata "quota disponibile", in contrapposizione a quella destinata necessariamente agli stretti congiunti, e perciò denominata "quota riservata" o "legittima"): insomma, la volontà di destinare beni ad estranei (oppure di beneficiare uno stretto congiunto rispetto agli altri) è pur sempre esprimibile, se pur assai compressa. Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario leso nel suo diritto a conseguire la quota di legittima non agisca in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione" delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante. Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di "legittimari"; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi "legittimi", e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi "legittimi" perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius). Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. In caso di testamento, la quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente: a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio; e: a un quarto nel caso di concorso con più figli. Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali. Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea. © RIPRODUZIONE RISERVATA